Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 gennaio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonati alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

S.A.M.I.A. - Società per azioni mobiliare immobiliare agricola, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1982.

Istituto Ganassini, di ricerche biochimiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1982.

Westron italiana, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1982 (assemblea straordinaria 3 ottobre 1980).

Westron italiana, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1982 (assemblea straordinaria 21 ottobre 1980).

I.A.B. - Immobiliare alta Brianza, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1982 (assemblea straordinaria 3 ottobre 1980).

I.A.B. - Immobiliare alta Brianza, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1982 (assemblea straordinaria 14 aprile 1981).

I.S.I., società per azioni, in Pergine Valsugana: Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1982.

La Triveneta, società per azioni, agenzia di aut. e spedizioni, in Udine: Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1982.

Idrosanitaria Beltrami, società per azioni, in Gualtieri: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1982.

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1982.

I.P.S. - Industria prodotti siderurgici, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1982.

Immobiliare Flaminia Grugliasco, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1982.

C.I.B.S. - Compagnia italiana bronzi speciali, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1982.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1982.

Suval immobiliare finanziaria, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1982.

C.I.S.A. - Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, in Capolona (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1982.

Arlem, società per azioni, in Olginate (Como): Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1982.

Alfatherm finanziaria, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni.

Finchimici finanziaria, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1982.

Costruzioni meccaniche Braidesi, società per azioni, in Bra (in amministrazione controllata): Estrazione di obbligazioni.

Salumificio del Montello, società per azioni, società industriale agricola, in Venegazzù di Volpago del Montello (Treviso): Estrazione di obbligazioni:

Mediocredito delle Marche, in Ancona: Estrazione di obbligazioni.

Centrobanca, banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni.

Cambi Luigi & C., società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1982.

Immobiliare le Fonti, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1982.

Casa editrice G. D'Anna, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1982.

CA-FIN - Castelvetro finanziaria, società per azioni, in Castelvetro di Modena: Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1982.

Fedelcementi, società per azioni, in Galatina: Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1982.

Cesab carrelli elevatori, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1982.

Emilio Gallo & fratello, società per azioni, in Chivasso: Obbligazioni « 16 % - 1977 » sorteggiate il 28 dicembre 1982.

Emilio Gallo & fratello, società per azioni, in Chivasso: Obbligazioni « 16 % - 1979 » sorteggiate il 28 dicembre 1982.

Giacomo Val - Officine di stampaggio e lavorazioni meccaniche, società per azioni, in Rivara Canavese: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1982.

S.A.M.P. - Meccanica di precisione, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 1. (*Raccolta* 1983)

Misure per il contenimento della spesa del settore pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa del settore pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 37 della legge 7 agosto 1982, n. 526, a norma della quale sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, nonché le contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle provincie e dei comuni, resta in vigore a partire dal 1° gennaio 1983.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sarà iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'articolo 12, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni né ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.

Ai fini di cui al precedente comma si può derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe.

Il conferimento delle supplenze è consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso articolo 14, lettera *f*), e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.

Art. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

Art. 5.

A decorrere dall'anno scolastico 1982-83, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, spetta limitatamente al numero delle ore di servizio di insegnamento effettivamente prestato.

Art. 6.

L'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato, fatta salva la partecipazione a commissioni; nei casi in cui si renda strettamente necessario consentire, l'esonero dal servizio, esso non potrà eccedere di volta in volta il limite massimo di sei giorni.

Gli esoneri dall'insegnamento già autorizzati cessano alla data fissata dal provvedimento autorizzativo.

L'utilizzazione di personale prevista dall'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sospesa fino all'inizio dell'anno scolastico 1986-87, salvo per il personale previsto dal sesto comma di detto articolo e per quello comunque utilizzato nell'amministrazione scolastica.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — GORIA — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Atti di Governo, registro n. 45 *foglio n.* 2

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 2.

Misure urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure urgenti in materia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, comprende:

a) l'elenco dei medicinali destinati alla terapia degli stati di emergenza e ad assicurare la sopravvivenza per trattamenti di lunga durata;

b) l'elenco dei medicinali a base di antibiotici e chemioterapici;

c) l'elenco dei medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, individuati in base ai principi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I medicinali compresi nell'elenco di cui alla lettera *a*) sono esenti dalla partecipazione alla spesa degli assistiti; sui medicinali compresi nell'elenco di cui alla lettera *b*) la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti è fissata nella misura del cinque per cento del prezzo di vendita al pubblico.

I medicinali non compresi negli elenchi di cui alla lettera *a*), *b*) e *c*) possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale con la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nella misura del venti per cento del prezzo di vendita al pubblico. E' altresì dovuta una quota di partecipazione di L. 1.500 per ogni ricetta spedita ad eccezione di quelle contenenti solo medicinali previsti nell'elenco di cui alla lettera *a*).

Il Ministro della sanità, con il decreto che autorizza l'immissione in commercio di una specialità medicinale, stabilisce, in via provvisoria, sentito il comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, se la specialità stessa debba essere inclusa in uno degli elenchi di cui al primo comma. La classificazione definitiva è adottata in sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico.

La quota di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti, di cui ai commi secondo e terzo, versata al farmacista all'atto del prelievo, è arrotondata alle cento lire superiori.

Sono esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, di cui ai commi secondo e terzo, gli assistiti indicati ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Il Ministro della sanità, sentito il comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, può stabilire, in deroga al secondo e terzo comma del presente articolo, un limite massimo anche percentuale alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per ricette prescriventi specifici medicinali di prezzo elevato, necessari per terapie di lunga durata, non compresi nell'elenco dei farmaci esistenti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di rimborso della quota di partecipazione eccedente tale limite.

Fino alla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al primo comma restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 3 della predetta legge.

Art. 2.

Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero la indicazione della esenzione dalla partecipazione stessa.

Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino, anche in altra parte della confezione.

Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie, possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.

Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.

Art. 3.

Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.

Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 dovranno corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualità di componente, un rappresentante del Ministero della sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare è sostituito dal supplente.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Comitato interministeriale dei prezzi approva, su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dallo stesso Comitato per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

Art. 5.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al trenta per cento con il limite minimo di lire mille e massimo di lire ventimila per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire sessantamila. Restano ferme le altre disposizioni contenute nei commi terzo e seguenti dell'articolo stesso.

Art. 6.

In deroga all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere per l'anno 1983 i proventi e i redditi spettanti a titolo diverso dalla quota di fondo sanitario. Le unità sanitarie locali sono autorizzate ad utilizzare, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, le somme trattenute fino al massimo della metà.

Art. 7.

Fino al 31 dicembre 1983 l'assistenza sanitaria integrativa resta disciplinata dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista della unità sanitaria locale.

I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

I congedi straordinari, le aspettative per infermità e i permessi per malattia, di cui ai commi precedenti, non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari.

Art. 8.

La norma di cui all'art. 3, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Fermi rimanendo i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali — escluse le affidatarie — e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi — assunti ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — espongono nei confronti dello Stato.

Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque, affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.

Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.

Nei confronti degli enti o organismi soppressi, la cui liquidazione è affidata allo speciale ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, non può essere iniziata alcuna azione esecutiva individuale e perdono efficacia quelle anteriormente iniziate.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — ALTISSIMO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 4

ALLEGATO

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
3	Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:			L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia.
	1) tassa di rilascio per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali	4.000.000	ordinario	Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
	tassa annuale	200.000	ordinario	Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.
	2) tassa di rilascio per la registrazione di specialità medicinali estere e nazionali (articoli 162 e 166 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni), per ogni confezione di specialità medicinale e per ogni confezione di serie o di categorie di cui all'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478	800.000	ordinario	Le tasse per la registrazione (di rilascio e annuale) vanno corrisposte per ogni singola confezione di specialità, di serie o di categoria anche quando la registrazione di più confezioni si effettui con un unico provvedimento. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamento nell'officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.
	tassa annuale	50.000	ordinario	

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 3.

Misure urgenti in materia previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure urgenti in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Unificazione dei termini di versamento e codificazione unica

I datori di lavoro versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicità, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata.

I versamenti sono effettuati a mezzo di modulo unico recante le informazioni richieste da ciascuna amministrazione interessata, verificabili dalle amministrazioni stesse mediante controlli incrociati.

E' attribuita ai datori di lavoro una codificazione unica per i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, con le gestioni previdenziali ed assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche interessate.

Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, saranno stabiliti i termini unificati di cui al primo comma ed emanate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 2.

Poteri degli ispettori di vigilanza

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro addetti alla vigilanza sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali aziendali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.

I funzionari, di cui al comma precedente, possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale all'ispettorato del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza; essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga.

I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro addetti alla vigilanza l'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, o forniscano notizie errate o incomplete, sono tenuti a versare agli istituti da cui dipendono i predetti funzionari, a titolo di sanzione amministrativa, rispettivamente, una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000 nonché una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.

I funzionari di cui al primo comma sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 3.

Sospensione della prescrizione in materia contributiva

I termini di prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 32 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sospesi per un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto-legge ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e i libri di matricola.

Art. 4.

Omesso versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali - Sanzione penale o disposizioni transitorie.

L'omesso versamento nel termine delle ritenute previdenziali operate dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, è punito a norma dell'articolo 646, ultimo comma, del codice penale. La permanenza nel reato cessa, oltre che con il passaggio in giudicato della sentenza in ordine al medesimo, con il versamento delle somme dovute e relativi accessori.

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvede in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva fino a quattro volte quella dovuta, per la parte a proprio carico, e da due a quattro volte per la parte a carico dei lavoratori, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali.

Entro il 30 giugno 1983, il datore di lavoro, in regola con il versamento dei contributi per il periodo dal 1° ottobre 1982, è ammesso a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e l'obbligazione per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento di contributi stessi, ivi compresi, quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravio degli oneri sociali.

La regolarizzazione di cui al comma precedente è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a sei, delle quali la prima entro il 30 giugno 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al precedente comma terzo.

Per le imprese, che alla data del 30 giugno 1983, si trovano in stato di amministrazione controllata, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata.

La procedura di cui ai commi precedenti trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

Decade dal beneficio di cui al presente articolo il datore di lavoro che omette di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 dicembre 1983.

Le gestioni previdenziali ed assistenziali determinano le modalità per i versamenti.

Art. 5.

Denunce nominative

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, numero 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonché di tutti i dati necessari alla applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modello predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Al datore di lavoro che non provvede, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, se-

condo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Denunce nominative dei lavoratori dipendenti da amministrazioni statali

Il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte delle amministrazioni dello Stato, della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, è prorogato al 31 dicembre di ciascun anno. Alla stessa data è prorogato il termine per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta.

Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro il 31 luglio 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 7.

Conferme di contribuzioni previdenziali

Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1982 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1983, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-*bis*, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1983 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1982 per la predetta categoria, ulteriormente aumentati secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per l'anno 1983 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti è confermato nella misura stabilita per l'anno 1982 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.

Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1983.

Art. 8.

Accreditamento dei contributi settimanali ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali

Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1982 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempreché risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.

In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, o che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorata o accreditata figurativamente compresa nell'anno.

Per l'anno di presentazione della domanda di pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo.

Le disposizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e agli operai agricoli.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 il primo ed il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.

In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva a 24 ore lavorative ».

A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella *F* allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella

legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del primo comma del presente articolo.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

Ai fini dell'accertamento del diritto alle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1982, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sono stabiliti gli stessi requisiti minimi di contribuzione previsti dalle norme vigenti per i braccianti agricoli non eccezionali uomini.

Per il raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente possono essere computati, in favore dei lavoratori agricoli, per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri versati o accreditati.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

I contributi versati od accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1983 in numero inferiore a 156 o a 104 giornate per anno, sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23.

Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono comunque essere computati più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.

I lavoratori agricoli, che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 156 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli obbligatori fino alla concorrenza del predetto numero.

Art. 9.

Prestazioni ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata

Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è riconosciuto dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1986 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate annue.

Ai lavoratori di cui al comma precedente è riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente almeno 51 giornate nel 1983, 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985, e 76 giornate nel 1983, 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985, 151 nel 1986. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. I lavoratori sono riammessi al godimento delle prestazioni di cui al primo comma per gli anni in cui non si verifichino le predette condizioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione d'invalidità al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione delle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione all'estero.

Art. 10.

Indennità di malattia e maternità

A decorrere dal 1° gennaio 1983, le prestazioni economiche per malattia sono corrisposte per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento indennizzabile e per il quale sia dovuto il relativo contributo. Il periodo indennizzabile non può eccedere, in ogni caso, il limite massimo di durata previsto dalle vigenti disposizioni.

Non possono essere corrisposte indennità economiche di malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze. Le indennità relative a un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nel caso in cui il lavoratore nell'arco dei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, l'indennità economica è concessa per un periodo massimo di trenta giorni ed è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

I lavoratori agricoli iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno stesso. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima previsti in materia.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle lavoratrici madri ai fini dell'erogazione delle indennità economiche di maternità previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla predisposizione degli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d'intesa tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Entro i trenta giorni successivi all'adozione delle convenzioni, le unità sanitarie locali predispongono un servizio idoneo ad assicurare, entro i tre giorni dalla richiesta, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro.

L'omesso apprestamento del servizio entro il termine prefissato comporta l'immediata nomina di un commissario che provvede entro i successivi trenta giorni.

Art. 11.

Disciplina dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni

A decorrere dal 1° febbraio 1983 l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione al trattamento minimo non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo del trattamento minimo come sopra determinato. Dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo d'importo più elevato o, a parità d'importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione e inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 31 gennaio 1983, nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

I titolari di pensione integrata al trattamento minimo avente decorrenza anteriore al 31 gennaio 1983 hanno l'obbligo di presentare, entro i termini e con le modalità indicate dalle gestioni previdenziali competenti, una dichiarazione da cui risulti l'ammontare annuo del reddito proprio cumulato con quello del coniuge.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo liquidata con decorrenza anteriore al 31 gennaio 1983, i quali superino i limiti di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data predetta. In tali casi, agli interessati è attribuito l'importo del trattamento minimo vigente al 31 gennaio 1983, maggiorato degli aumenti nel frattempo maturati in base alla perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato.

Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Le gestioni previdenziali potranno procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza in sede di prima attuazione del presente articolo, anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

Art. 12.

Norme in materia di pensionamento anticipato e d'integrazione salariale

Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1983.

L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18

della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della Cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Le norme contenute nell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.

L'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciale, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — SCOTTI — GORIA — DARIDA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Atti di Governo, registro n. 45, *foglio n.* 3

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 4.

Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione e disposizioni sulle reggenze degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1971, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 14 aprile 1975, n. 109;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale degli apparecchi di accensione, variare le relative aliquote di imposta di fabbricazione, dettare disposizioni sulle reggenze degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modificare le sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:

a) per ogni accendisigari per autovettura	L. 13.000
b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione	» 1.200
c) per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi ovvero con ornamentazione o rivestimento in metalli preziosi . .	» 22.000
d) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*)	» 3.500
e) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione . .	» 600
f) per ogni accendigas per uso domestico, idoneo a produrre scintilla	» 2.000
g) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli che producono fiamma	» 3.500
h) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina . .	» 5.000
i) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per uso domestico di cui alla precedente lettera *g*)	» 600

Art. 2.

Le parti e i pezzi di ricambio principali per il funzionamento degli accendigas per uso domestico di cui all'articolo 1, lettera *i*), sono i seguenti:

1) testata dell'apparecchio;
2) corpo dell'apparecchio;
3) rotella ovvero piastrina per il funzionamento del meccanismo di accensione;
4) cristallo unidirezionale del dispositivo piezoelettrico;
5) valvola di entrata del gas;
6) valvola di uscita del gas;
7) serbatoio del gas.

Non sono soggetti a tassazione le parti e i pezzi di ricambio principali introdotti in fabbrica ed utilizzati per la produzione degli accendigas per uso domestico di cui all'articolo 1, lettera *g*).

Alle parti e pezzi di ricambio principali di cui al primo comma si applicano le disposizioni emanate dal Ministro delle finanze in ordine agli accendigas per uso domestico, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198.

Art. 3.

I distributori all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 1 devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a comunicare al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato i quantitativi di tali prodotti giacenti, alla stessa data, nei propri magazzini.

L'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, procede alla liquidazione della differenza di imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, notificandone l'importo alle ditte interessate ed informandone la Direzione generale dei monopoli. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni da tale notificazione, al pagamento della differenza di imposta dovuta in modo virtuale, mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

In caso di omissione od incompletezza della comunicazione di cui al primo comma, il competente ispettorato dei monopoli applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare dell'imposta dovuta e comunque in misura non inferiore a lire cinquantamila. Se la comunicazione viene presentata con ritardo non superiore a quindici giorni, la pena è ridotta ad un quarto. Qualora l'imposta evasa superi cinque milioni di lire, il competente ispettorato dei Monopoli dispone la sospensione delle licenze inerenti l'attività svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In caso di mancato pagamento della differenza di imposta entro il termine di trenta giorni indicato nel secondo comma, il competente ispettorato dei monopoli applica:

a) la pena pecuniaria pari al dieci per cento della imposta dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni successivi al termine suindicato;

b) la pena pecuniaria pari al venti per cento della imposta dovuta, se questa è corrisposta oltre trenta giorni dal termine suindicato.

Art. 4.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* le caratteristiche dei tipi di contrassegni di Stato da applicare sugli apparecchi di accensione e sulle parti e pezzi di ricambio principali di cui all'articolo 1, lettere *c*), *g*) ed *i*).

Art. 5.

Le pene pecuniarie previste dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono quintuplicate.

Art. 6.

I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico di apparecchi di accensione, previsti dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, sono quintuplicati.

I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione e per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono quintuplicati.

L'integrazione per l'anno 1983 rispetto ai versamenti già effettuati, dovrà essere corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 8.

L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, in materia della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, è *sostituito dal seguente:*

« La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata.

Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni ».

I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

I trasferimenti e i conferimenti effettuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dalla Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.a., nell'ambito dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di L. 1.000.000 ed a quelle ipotecaria e catastale nella misura fissa di L. 100.000 ciascuna.

Le plusvalenze realizzate a seguito dei trasferimenti e conferimenti di cui al precedente comma non concorrono alla formazione del reddito agli effetti della imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi.

L'imposta sull'incremento di valore degli immobili eventualmente dovuta sugli atti predetti è stabilita nella misura fissa di L. 1.000.000.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 1

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 ottobre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 dicembre 1947 relativo alla disciplina delle derivazioni telefoniche interne.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 284 e 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli articoli 104 e seguenti del regolamento di esecuzione per i titoli I, II e III del libro secondo, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1947, riguardante la disciplina degli impianti telefonici in derivazione interna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1948;

Riconosciuta l'opportunità di modificare l'art. 3 — secondo comma — del citato decreto 12 dicembre 1947 per consentire l'installazione sulla rete telefonica nazionale di apparecchi telefonici multiservizio;

Udito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Udito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'art. 3, secondo comma, del decreto interministeriale del 12 dicembre 1947 è così sostituito:

« E' vietata l'installazione di apparecchi ed impianti promiscui con altri servizi non di telecomunicazione e di telematica; è tuttavia ammesso l'uso di orologi di tipo elettronico e di altri dispositivi che forniscono prestazioni accessorie purché di ausilio ai servizi di cui sopra ».

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COMPAGNA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1982
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 227

(92)

DECRETO 4 ottobre 1982.

Norme in materia di autorizzazione per la installazione di impianti telefonici interni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione, dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 105 e seguenti concernenti le norme relative alle autorizzazioni da accordarsi alle ditte private per la fornitura e messa in opera degli impianti telefonici in derivazione interna;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1947, riguardante la disciplina degli impianti telefonici in derivazione interna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1949, concernente norme per l'installazione di impianti telefonici interni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1949;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP, per la concessione dei servizi telefonici ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1594 del 26 ottobre 1964, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare gli articoli 19 e 285;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere all'emanazione di nuove norme, in materia di autorizzazione per l'installazione di impianti telefonici interni;

Udito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni a ditte private per la fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonché delle condutture ed accessori relativi, hanno validità di cinque anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo provvedimento.

L'autorizzazione non è cedibile a terzi anche in caso di subentro nella titolarità della ditta.

Art. 2.

Le autorizzazioni sono distinte in due classi: « installatori » e « costruttori ».

L'autorizzazione per la classe installatori è suddivisa in quattro gradi:

a) primo grado: consente l'installazione e gli ampliamenti di impianti telefonici interni di qualsiasi tipo e potenzialità;

b) secondo grado: consente l'installazione e gli ampliamenti di impianti intercomunicanti, di centralini manuali (e relativa rete) di qualsiasi capacità, di centralini automatici (e relativa rete) di capacità massima *fino a 120 derivati e di dispositivi ausiliari di utente* e cioè degli apparati che, installati presso l'utente in collegamento ad impianti telefonici interni, offrano prestazioni aggiuntive a quelle di detti impianti (ad esempio selezionatori automatici, segreterie telefoniche, selezionatori od emettitori automatici di segnali a frequenza fonica, ecc.);

c) terzo grado: consente l'installazione e l'ampliamento di impianti intercomunicanti, di centralini manuali (e relativa rete) di capacità massima fino a 120 numeri e di dispositivi ausiliari di utente;

d) quarto grado: consente l'installazione dei dispositivi ausiliari di utente.

L'autorizzazione per la classe costruttori consente alle case costruttrici l'esecuzione di impianti costituiti da apparecchiature telefoniche interne di loro produzione e di materiali accessori.

Art. 3.

Per ottenere l'autorizzazione, la ditta interessata deve dimostrare di possedere all'atto della presentazione della domanda, di cui al successivo art. 4, in funzione del grado richiesto, i seguenti requisiti d'idoneità:

CLASSE INSTALLATORI

Primo grado:

a) Personale tecnico dipendente:

un'unità addetta alla progettazione degli impianti;

un'unità addetta alla direzione dei lavori;

quattro unità addette all'esecuzione dei lavori.

b) Strumenti di misura:

misuratore di isolamento 100 Mohm - 500 Volt;

misuratore di terra;

impulsografo;

multimetro;

coppia per misure di livello ed attenuazione a frequenza vocale;

psofometro.

c) Locali:

1) uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede la ditta;

2) magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo della ditta che possa contenere materiale telefonico vario, le attrezzature di cantiere e di squadra.

d) Automezzi:

due autofurgoni idonei al trasporto delle attrezzature.

e) Assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Per le ditte che installano impianti telefonici interni esclusivamente sui fondi di loro proprietà, con proprio personale specializzato, non sono richiesti i requisiti di cui ai punti *c*), *d*), *e*).

Secondo grado:

a) Personale tecnico dipendente:

un'unità addetta alla progettazione degli impianti e alla direzione dei lavori;

due unità addette all'esecuzione dei lavori.

b) Strumenti di misura: come il primo grado.

c) Locali: come il primo grado.

d) Automezzi:

un autofurgone idoneo al trasporto delle attrezzature.

e) Assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Per le ditte che installano impianti telefonici interni esclusivamente sui fondi di loro proprietà, con proprio personale specializzato, non sono richiesti i requisiti di cui ai punti *c*), *d*), *e*).

Terzo grado:

a) Personale tecnico dipendente:

un'unità addetta alla progettazione degli impianti e alla direzione dei lavori;

due unità addette all'esecuzione dei lavori, di cui una può identificarsi con il direttore dei lavori.

b) Strumenti di misura:

misuratore di isolamento 100 Mohm - 500 Volt;

misuratore di terra;

multimetro;

impulsografo;

coppie per misure di livello ed attenuazione a frequenza vocale.

c) Locali: come il primo grado.

d) Assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Per le ditte che installano impianti telefonici interni esclusivamente sui fondi di loro proprietà, con proprio personale specializzato, non sono richiesti i requisiti di cui ai punti *c*), *d*).

Quarto grado:

a) Personale tecnico dipendente:

un'unità addetta alla direzione dei lavori;

un'unità addetta all'esecuzione dei lavori che può identificarsi con l'unità di cui sopra.

b) Strumenti di misura:

misuratore di isolamento 100 Mohm - 500 Volt;

impulsografo;

multimetro.

c) Locali:

recapito presso cui ha sede **la ditta.**

d) Assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Per le ditte che installano dispositivi ausiliari di utente esclusivamente sui fondi di loro proprietà, con proprio personale specializzato, non sono richiesti i requisiti di cui ai punti *c*), *d*).

CLASSE COSTRUTTORI

La costruzione di apparecchiature telefoniche è sufficiente requisito di idoneità per eseguire gli impianti relativi.

Art. 4.

Per ottenere l'autorizzazione, relativa alla classe installatori, la ditta deve presentare all'ispettorato di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, competente per territorio, nel quale la ditta stessa ha la sede legale o commerciale dei propri affari, domanda nella quale deve specificarsi il grado richiesto.

Tale domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio od alla cancelleria del tribunale, comprovante l'attività specifica della ditta;

b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente la ditta;

c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente attestante, alla data della domanda, la proprietà delle attrezzature e degli automezzi (ove richiesti);

d) copia conforme degli atti di proprietà o locazione dei beni immobili relativamente ai locali di cui al precedente art. 3;

e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

f) documento rilasciato da amministrazione pubblica o ente da cui risulti che la ditta ha alle proprie dipendenze il personale previsto dal precedente art. 3 in corrispondenza al grado richiesto;

g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale dipendente addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si dimostri:

per il quarto grado: esperienza di installazione per almeno un anno presso case costruttrici di dispositivi ausiliari d'utente o alle dipendenze di ditte già autorizzate;

per il terzo grado: conoscenza dei criteri di progettazione e direzione di lavori d'impianti rientranti nel terzo grado (o grado di livello superiore) per aver fatto esperienza per almeno due anni presso case costruttrici di tali impianti o alle dipendenze di ditte già autorizzate di tale grado;

per il secondo grado: esperienza di progettazione e direzione di lavori presso case costruttrici d'impianti rientranti nel secondo grado o alle dipendenze di ditte già autorizzate di secondo grado o primo grado ovvero stessa esperienza maturata per almeno **due anni su** impianti rientranti nel terzo grado alle dipendenze di case costruttrici di tali impianti o di ditte già autorizzate di terzo grado;

per il primo grado: esperienza, rispettivamente, di progettazione e direzione di lavori presso case costruttrici d'impianti rientranti nel primo grado o alle dipendenze di ditte già autorizzate di primo grado ovvero stessa esperienza maturata, per almeno due anni, su impianti rientranti nel secondo grado alle dipendenze di case costruttrici di tali impianti o di ditte già autorizzate di secondo grado.

Per la classe costruttori è sufficiente la presentazione della domanda corredata dai documenti di cui ai punti *a*) ed *e*).

Art. 5.

Il competente ispettorato di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ricevuta la prescritta documentazione, invita la ditta istante ad effettuare un versamento a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di rimborso spese per prestazioni istruttorie, stabilito nelle seguenti misure:

per il primo grado: L. 100.000;

per il secondo grado: L. 80.000;

per il terzo grado e per la classe costruttori: lire 60.000;

per il quarto grado: L. 40.000.

Appena in possesso dell'attestazione di versamento inviata dalla ditta, lo stesso ispettorato esamina la documentazione presentata e, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, richiede alla ditta medesima di provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117, lettera *a*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, rilasciando la autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione.

Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia alla concessionaria CIP ed agli altri ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare od incompleta, l'ispettorato competente motiva il diniego dell'autorizzazione alla ditta la quale, entro trenta giorni dalla ricezione del diniego, può regolarizzare la documentazione o richiedere, se necessario, un supplemento d'indagine anche presso la propria sede al fine di ottenere l'autorizzazione richiesta.

Le spese per le prestazioni rese presso la ditta sono completamente a carico di quest'ultima e sono fissate secondo le seguenti misure:

a) spese di missione e relative spese di trasporto per il personale utilizzato fuori dalla sede di servizio: rimborso delle indennità da corrispondere al personale sulla base delle tariffe e diarie fissate dalle vigenti disposizioni di legge;

b) quote di surrogazione del personale: L. 63.000 giornaliere per ogni unità; L. 9.700 per ogni ora o frazione di ora per prestazioni inferiori alla giornata lavorativa;

c) spese generali: 15% del totale delle voci precedenti.

Art. 6.

Qualora in sede di collaudo di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, l'esercente il servizio non proceda all'allacciamento dell'impianto te-

lefonico interno alla rete urbana e sorga contestazione tra l'esercente stesso e l'utente, l'ispettorato competente decide sulla controversia in via definitiva.

Le spese per gli eventuali accertamenti presso l'utente devono essere rimborsate dalla parte soccombente secondo le misure indicate nell'ultimo comma del precedente art. 5.

Art. 7.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione l'organo periferico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che ha rilasciato il provvedimento, può procedere alla sospensione od alla revoca dell'autorizzazione stessa in caso di constatate irregolarità della ditta interessata.

I provvedimenti di sospensione e di revoca sono tempestivamente comunicati alla ditta, alla concessionaria SIP ed agli altri ispettorati telefonici di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La concessionaria SIP non accetta le richieste relative al collaudo degli impianti telefonici interni ed al loro allacciamento alla rete telefonica pubblica, avanzate dagli abbonati che si siano avvalsi dell'opera di ditte non autorizzate o incorse nei provvedimenti di revoca o di sospensione.

Art. 8.

Entro novanta giorni prima della scadenza di validità dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente decreto, le ditte che intendano proseguire la propria attività d'installazione degli impianti telefonici interni di pari grado o di grado superiore devono presentare una apposita domanda corredata dalle certificazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente art. 4 nonché dai seguenti documenti:

a) elenchi riportanti il numero degli impianti telefonici interni eseguiti nel quinquennio trascorso e collaudati, divisi per tipo e località, nonché il numero degli impianti il cui collaudo abbia avuto esito negativo specificando per questi ultimi: il tipo di apparecchiature installate, la località, il numero telefonico dell'utente, la data ed il motivo del collaudo negativo;

b) certificato rilasciato da una pubblica amministrazione o ente in cui si attesti il numero di unità e la qualifica del personale tecnico alle proprie dipendenze sia al momento della domanda che nel quinquennio trascorso;

c) dichiarazione in cui si attesti che il personale dipendente, addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori, non è mutato nel decorso periodo ovvero, se cambiato, gli attestati di abilitazione previsti dall'art. 4, lettera *g*), in relazione al grado ottenuto.

Per la classe costruttori è sufficiente allegare alla domanda di autorizzazione la documentazione di cui all'art. 4, lettere *a*) ed *e*).

Il competente ispettorato di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sentita la concessionaria SIP e con le modalità indicate nell'art. 5, rilascia una nuova autorizzazione quinquennale, dandone contestuale notizia alla stessa concessionaria ed agli altri ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

In pendenza del rilascio della nuova autorizzazione quinquennale, la ditta può continuare l'attività autorizzata purché abbia fatto pervenire al competente organo periferico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici le attestazioni dei prescritti versamenti entro il periodo di validità della precedente autorizzazione.

Art. 9.

Le ditte già autorizzate ai sensi del decreto ministeriale del 12 febbraio 1949 potranno continuare ad esercitare l'attività autorizzata fino al 31 dicembre 1983 purché dimostrino di aver effettuato, entro il 28 febbraio 1983, i versamenti previsti sia dal n. 117 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e sia dal citato decreto ministeriale del 12 febbraio 1949.

La concessionaria SIP si asterrà dal collaudo degli impianti installati da quelle ditte che non dimostrino di aver provveduto ai prescritti versamenti entro i termini dovuti.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 12 febbraio 1949 citato nelle premesse.

Art. 10.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COMPAGNA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1982
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 223

(91)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 1982.

Determinazione del numero delle manifestazioni di sorte che possono essere autorizzate dalle intendenze di finanza nell'anno 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1983 da ciascuna intendenza di finanza;

Decreta:

Le intendenze di finanza sottoelencate potranno autorizzare, durante l'anno 1983, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, nel limite a fianco di ciascuna indicata:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	25	5	5
Alessandria	25	80	20
Ancona	150	30	40
Aosta	3	4	2
L'Aquila	50	2	6
Arezzo	40	35	50
Ascoli Piceno	30	2	10
Asti	20	60	4
Avellino	2	2	2
Bari	10	3	3
Belluno	30	35	30
Benevento	15	5	5
Bergamo	10	15	5
Bologna	30	200	30
Bolzano	17	17	5
Brescia	10	40	4
Brindisi	5	3	2
Cagliari	15	8	2
Caltanissetta	6	—	—
Campobasso	15	5	5
Caserta	10	—	—
Catania	25	5	2
Catanzaro	20	—	—
Chieti	30	20	5
Como	30	20	25
Cosenza	22	12	3
Cremona	30	110	10
Cuneo	12	60	5
Enna	6	3	3
Ferrara	70	25	70
Firenze	20	90	25
Foggia	10	1	10
Forlì	20	10	5
Frosinone	100	5	20
Genova	20	60	2
Gorizia	12	55	75
Grosseto	25	60	40
Imperia	15	25	4
Isernia	12	5	5
La Spezia	40	70	5
Latina	30	3	60
Lecce	6	4	3
Livorno	25	10	35
Lucca	50	40	40
Macerata	60	25	20
Mantova	45	35	50
Massa Carrara	15	30	7
Matera	6	6	4
Messina	8	5	3
Milano	40	30	20
Modena	15	100	15
Napoli	10	2	2
Novara	15	150	15
Nuoro	12	6	—
Oristano	5	5	1
Padova	20	90	35
Palermo	30	5	5
Parma	60	40	30
Pavia	100	150	15
Perugia	65	60	5
Pesaro-Urbino	15	10	5
Pescara	60	5	10
Piacenza	20	80	20
Pisa	20	8	45
Pistoia	25	25	15
Pordenone	65	65	90
Potenza	10	3	3
Ragusa	10	4	2
Ravenna	12	50	20
Reggio Calabria	20	5	—
Reggio Emilia	25	60	20
Rieti	60	6	10
Roma	270	80	180
Rovigo	40	85	85
Salerno	10	5	—
Sassari	2	10	—
Savona	18	26	4
Siena	40	50	40
Siracusa	6	1	1
Sondrio	15	3	5
Taranto	5	3	3
Teramo	50	2	5
Terni	40	20	70
Torino	12	70	12
Trapani	2	8	4
Trento	60	150	20
Treviso	40	110	70
Trieste	3	5	11
Udine	130	330	120
Varese	50	50	35
Venezia	25	65	45
Vercelli	40	70	5
Verona	80	70	35
Vicenza	60	180	70
Viterbo	70	4	120

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1982

Il Ministro: FORTE

(87)

DECRETO 7 gennaio 1983.

Proroga del termine di pagamento delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di modificare i termini di pagamento delle tasse di circolazione;

Ritenuta l'opportunità di rendere più agevole il pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 1983, conseguentemente alle modificazioni disposte dall'art. 1 del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, dall'art. 10 e dagli articoli dal 17 al 24 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, ed alle variazioni apportate alla tassa regionale di circolazione da talune regioni a statuto ordinario;

Ritenuta la necessità di procedere ad una specifica regolamentazione per i veicoli e autoscafi giacenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, presso imprese esercenti il commercio di autoveicoli e autoscafi;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per il pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 1983 è prorogato al 31 gennaio 1983 per le tasse con scadenza al 31 dicembre 1982 ed al 28 febbraio 1983 per quelle con scadenza al 31 gennaio 1983.

Art. 2.

Per i veicoli ed autoscafi giacenti alla data del 31 dicembre 1982, presso imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli e autoscafi e per i quali risulti comprovata, nei modi di legge, la giacenza, a detta data, per la rivendita, il termine utile per il pagamento delle tasse per essi dovute è prorogato al 31 marzo 1983.

Per tale proroga le imprese suindicate debbono comunicare all'Automobile club d'Italia - Servizio affari tributari - Via Marsala, 8 - Roma, mediante lettera raccomandata A.R. da spedire entro il 31 gennaio 1983, gli estremi di immatricolazione, la categoria, i dati fiscali e l'esatta ubicazione dei veicoli e autoscafi per i quali sussistono le condizioni previste nel precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1983

Il Ministro: FORTE

(150)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 14 gennaio 1983 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a 3 mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 gennaio 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 274

(152)

DECRETO 8 gennaio 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 14 gennaio 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 6 mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 gennaio 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 275

(153)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 ottobre 1982.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 11 settembre 1981 della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa Hg 10 % - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo costante, di un capitale crescente geometricamente del 10 % dal secondo anno e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa H 5 % - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, costante, di un capitale crescente aritmeticamente del 5 % dal secondo anno e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa Hc 50 % - relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso del 50 % dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa B 2t - relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, da pagarsi fin quanto entrambe le teste siano viventi, o al più tardi per un numero prestabilito di anni, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa A 2t - relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, pagabile al massimo sino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa C 2t - relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa Hg 5 % - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo costante, di un capitale crescente geometricamente del 5 % dal secondo anno e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa Ha speciale - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa D 2t - relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa E 2t - relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

condizioni particolari di polizza delle suindicate tariffe di assicurazione sulla vita Hg 10 %, Hg 5 %, H 5 %, Hc 50 %, B 2t, A 2t, C 2t, D 2t, e E 2t.

Roma, addì 13 ottobre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5735)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 dicembre 1982.

Proroga dell'incarico di medico delegato di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi speciali approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, modificata con legge 23 dicembre 1976, n. 862;

Visti gli articoli 2 e 19 del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e l'art. 2 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, concernente la ristrutturazione ed il potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna;

Visto l'art. 10, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 614/1980;

Visto l'art. 1, sesto comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modifiche, in legge 1° luglio 1981, n. 344 con il quale è stato sospeso il limite numerico previsto dal terzo comma dell'art. 10 del già citato decreto del Presidente della Repubblica numero 614/1980;

Considerata la necessità di assicurare il servizio sanitario di cui al menzionato decreto presidenziale n. 614/1980, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 10, quarto comma, del decreto stesso e dell'attuazione di quanto previsto al successivo art. 13;

Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1980 e 20 novembre 1981, registrati alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 176, ed il 21 dicembre 1981, registro n. 7 Sanità, foglio n. 174, con i quali sono stati prorogati rispettivamente per gli anni 1981 e 1982 gli incarichi conferiti ai medici delegati di porto, aeroporto e confine;

Decreta:

Gli incarichi conferiti ai medici delegati di porto, aeroporto e posto di confine nell'anno 1980, già prorogati, limitatamente agli uffici sanitari dipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, con i decreti ministeriali 23 ottobre 1980 e 20 novembre 1981, per gli anni 1981-82, sono ulteriormente prorogati, salvo rinuncia degli interessati, fino all'attuazione delle norme di cui agli articoli 10 e 13 del sopramenzionato decreto del Presidente della Repubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte mediante ricorso al cap. 2033 dello stato di previsione delle spese dell'anno finanziario 1983.

Roma, addì 18 dicembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(90)

DECRETO 18 dicembre 1982.

Revisione generale dell'elenco dei medici di bordo (supplenti).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. *29-ter* del regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895 n. 636 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1974 del Ministero della marina mercantile concernente l'iscrizione nelle matricole della gente di mare dei medici di bordo (supplenti);

Riconosciuta l'opportunità di dover procedere alla revisione e all'aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo (supplenti) in relazione agli articoli *37-bis* e *37-ter* del precitato regio decreto n. 636/1895;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la revisione generale dell'elenco dei medici di bordo (supplenti).

Art. 2.

I sanitari interessati la cui iscrizione nell'elenco sia stata comprovata con attestato rilasciato in data anteriore al 31 dicembre 1980 dovranno presentare o far pervenire entro il termine di centottanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della sanità - Direzione generale servizi igiene pubblica - Divisione II - Via Liszt, 34 - Roma, domanda redatta su carta bollata, con firma autenticata, con l'esatta indicazione della residenza e se diverso del domicilio.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti politici;

c) di essere iscritto in un albo dell'ordine dei medici chirurghi con l'indicazione della provincia e del numero di iscrizione.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza su carta bollata;

2) certificato penale su carta bollata.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2), se non prodotti spontaneamente dagli interessati, verranno richiesti d'ufficio;

3) certificato medico, su carta bollata rilasciato da un medico di porto, da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza attestante l'idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di medico di bordo.

I certificati di cui sopra dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione del certificato medico che dovrà essere rilasciato in data non anteriore ad un mese.

Roma, addì 18 dicembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(89)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione di venti varietà di specie agrarie dal relativo registro nazionale

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 sono state cancellate dal registro delle varietà di piante di specie agrarie le seguenti varietà:

Specie	Varietà	Decreto di iscrizione
Orzo distico	Mazurka	18.05.1974
Mais	Dekalb XL 22	04.03.1975
	Dekalb DF 38	21.04.1978
	Dekalb XL 41	04.03.1975
	Dekalb XL 49	13.04.1977
	Dekalb XL 77	04.03.1975
	Dekalb XL 80	04.03.1975
	Dekalb XL 361	29.04.1969
	Dekalb KR 638	03.03.1973
	Dekalb XL 640 A	03.03.1973
Barbabietola da zucchero	Tunorave	21.12.1970
Dattile	Modac	09.05.1973
Fleolo	Eskimo	10.01.1972
Loglio d'Italia	Milamo	29.12.1970
	Bernburger annua	09.05.1973
	Hesa	10.01.1972
	Weldra	18.03.1972
Loglio perenne	Weiris	05.05.1975
Poa pratense	Campus	22.06.1977
Pisello da foraggio	Hoedinger	08.11.1973

(41)

Avviso di rettifica

Nell'art. 6, quinto rigo, del decreto ministeriale 20 novembre 1982, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme (CEE) per il grano duro di produzione 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982, dove è scritto: « ... *Sardegna e Sicilia, ...* », leggasi « ...*Sardegna, Sicilia ed Umbria, ...* ».

(133)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica » ed « Al merito della sanità pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, sulla proposta del Ministro della sanità; è stata conferita la medaglia d'oro « Ai benemeriti della salute pubblica » al dott. Gaetano Ruoppolo, colonnello medico.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, sulla proposta del Ministro della sanità, è stata conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Ambrogio dott. Paolo Emilio
Angelillo prof. Bruno
Anglesio prof. Enrico
Bocci prof. Adriano
Butturini prof. Ugo
Condorelli prof. Mario
De Rysky prof. Salvatore
Donato prof. Luigi Alberto
Esposito prof. Giovanni
Foianini prof. Giuseppe
Giovannelli prof. Giorgio
Longo avv. Filippo
Neri prof. dott. Walter
Mariani prof. Bianco
Mascagni prof. dott. Pietro
Mecca prof. Mario
Messinetti prof. Silvio
Ramacci dott. Cesare Augusto magg. gen.le medico
Re prof. Carlo
Ruberti prof. Antonio
Ruggieri dott. Giorgio magg. gen.le medico
Sulli prof. Ezio magg. gen.le medico.

E' stata inoltre conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Chirico prof. Mario
Costanzo prof. Andrea
Belsasso prof. Elio
Brisotto prof. Pietro
Benincasa avv. Renato
de Favento prof. dott. Piero
Foti dott. Francesco
Merlo dott. Pietro
Montagnese dott. Giuseppe
Moro prof. Ferruccio
Peyretti prof. Francesco Domenico.

E' stata, altresì, conferita la medaglia di bronzo « Al merito della sanità pubblica » al signor Cincotti dott. Giuseppe ten. col. Guardia finanza.

E' stata infine conferita l'attestazione « Al merito della sanità pubblica » al dott. Rinaldo Raganato.

(96)

Ripartizione tra tutte le regioni dello speciale fondo di L. 66.207.657 per la costruzione degli asili-nido comunali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891.

Con decreto del direttore generale dei servizi di medicina sociale 5 novembre 1982, la ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di L. 66.207.657 (sessantaseimilioniduecentosettemilaseicentocinquantasette), per gli scopi di cui alle premesse, è suddivisa nella misura appresso indicata:

Piemonte	L.	4.875.800
Valle d'Aosta	»	171.400
Lombardia	»	9.625.300
Bolzano	»	1.065.900
Trento	»	943.500
Veneto	»	4.811.700
Friuli-Venezia Giulia	»	1.275.600
Liguria	»	1.699.300
Emilia-Romagna	»	3.995.700
Toscana	»	3.340.200
Umbria	»	1.089.400
Marche	»	1.508.000
Lazio	»	5.592.300
Abruzzo	»	1.468.200
Molise	»	352.400
Campania	»	7.314.000
Puglia	»	5.125.600
Basilicata	»	1.057.557

Calabria	»	2.556.400
Sicilia	»	6.364.000
Sardegna	»	1.975.400
Totale .	L.	66.207.657

E' autorizzata la spesa ed il pagamento di L. 66.207.657 (sessantaseimilioniduecentosettemilaseicentocinquantasette) derivante dal presente decreto che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1982 a favore delle regioni a statuto ordinario o speciale nonché alle province autonome di Trento e Bolzano. Gli ordinativi diretti saranno tratti sulla tesoreria centrale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore del creditore sul conto fruttifero acceso col Tesoro.

(10)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Montjovet, Saint-Vincent e Gressoney-La Trinité

Con deliberazione della giunta regionale 19 novembre 1982, n. 6193, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 1 del vigente piano regolatore generale del comune di Montjovet, adottata con deliberazione del consiglio comunale 31 marzo 1982, n. 26. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale 19 novembre 1982, n. 6196, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante del vigente piano regolatore generale del comune di Saint-Vincent, adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 settembre 1981, n. 153. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale 19 novembre 1982, n. 6197, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 1 del vigente piano regolatore generale del comune di Gressoney-La Trinité, adottata con deliberazione del consiglio comunale 8 maggio 1981, n. 24. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(15)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio internazionale.

Il corso che ha una durata di 5 mesi con frequenza a tempo pieno si terrà presso la sede di Roma dell'ICE ed ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane.

Il corso comprende una prima fase didattica in aula e successivi stages in Italia e all'Estero.

E' riservato a laureati in scienze politiche, economia e commercio, giurisprudenza e scienze statistiche ed attuariali, con buona conoscenza della lingua inglese, che non abbiano superato i 30 anni di età alla data di presentazione della domanda.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte su carta da bollo con firma autenticata e dovranno essere spedite per raccomandata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* alla sede dell'ICE, via Liszt n. 21, Roma - EUR, ufficio formazione esterna ed internazionale.

Il bando di concorso ed ogni altra informazione possono essere richiesti presso la sede dell'Istituto in Roma, via Liszt, 21, tel. 06/5992582 - 5992588 - 5992649 o presso le sedi periferiche dell'ICE.

(98)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico terapista della riabilitazione presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico terapista (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici terapisti della riabilitazione presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica, prima cattedra . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici o diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso l'Istituto di clinica otorinolaringoiatrica prima cattedra, policlinico Umberto I, Roma alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(104)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Trieste. (Rettifica).

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982 alla pagina 9292, relativo al concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di elettrotecnica ed elettronica della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, si comunica che le prove di esame già indicate per i giorni 18 e 25 gennaio 1983 si intendono fissate per i giorni 15 e 16 febbraio 1983.

(105)

Diario delle prove scritte relative alle sessioni riservate di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione allo insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ai sensi dell'art. 76 *della legge* 20 *maggio* 1982, *n.* 270.

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE

Classe di abilitazione (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni)	Data della prova	*Note*
2) Educazione tecnica .	15 marzo 1983	
14) Cultura ladina .	15 marzo 1983	
25) Educazione artistica .	15 marzo 1983	
26-*bis*) Educazione fisica nella scuola media	17 marzo 1983	Commissione per la classe di concorso XXVIII-*bis* - educazione fisica nella scuola media
27) Educazione musicale	16 marzo 1983	Commissione per la classe di concorso XXX - educazione musicale nella scuola media
33) Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena	15 marzo 1983	
33-*ter*) Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca	17 marzo 1983	
35) Lingua straniera .	17 marzo 1983	
37) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media	16 marzo 1983	
39) Materie letterarie nella scuola media	15 marzo 1983	
41) Materie letterarie nella scuola media con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	15 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LXXVIII - sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena, XCII - tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
62-*quater*) Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano	17 marzo 1983	

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai sensi dell'art. 76 *della legge* 20 *maggio* 1982, *n.* 270.

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE

Classe di abilitazione (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni)	Data della prova	*Note*
1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	25 marzo 1983	
3) Arte mineraria .	25 marzo 1983	
4) Arti dei metalli e dell'oreficeria .	25 marzo 1983	
5) Arte della ceramica .	25 marzo 1983	
5-*bis*) Arte del vetro .	25 marzo 1983	

Classe di abilitazione (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni)	Data della prova	
6) Arte della grafica pubblicitaria . .	25 marzo 1983	
6-*bis*) Arte della fotografia	25 marzo 1983	
6-*ter*) Arti della stampa	25 marzo 1983	
6-*quater*) Disegno e stile dei caratteri	25 marzo 1983	
6-*quinquies*) Arti della grafica e dell'incisione	25 marzo 1983	
6-*sexies*) Arte del disegno animato .	25 marzo 1983	
6-*septies*) Arti della rilegatoria e del restauro del libro	25 marzo 1983	
7) Arte del tessuto	25 marzo 1983	
7-*bis*) Arti della moda e del costume	25 marzo 1983	
8) Chimica	22 marzo 1983	
9) Chimica agraria e scienze dell'alimentazione	22 marzo 1983	
10) Chimica industriale	22 marzo 1983	
11) Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni .	25 marzo 1983	
12) Costruzioni navali e teoria della nave	22 marzo 1983	
13) Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico	22 marzo 1983	
15) Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	22 marzo 1983	
16) Discipline e tecniche commerciali e aziendali	24 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XVII - discipline e tecniche commerciali e aziendali, LXXXV - tecniche turistiche e alberghiere
16-*a*) Discipline e tecniche turistiche e alberghiere	24 marzo 1983	
17) Discipline geometriche, architettoniche e arredamento	22 marzo 1983	
17-*bis*) Arte della scenotecnica	22 marzo 1983	
18) Discipline giuridiche ed economiche	19 marzo 1983	
19) Discipline pittoriche	22 marzo 1983	
20) Discipline plastiche	22 marzo 1983	
21) Disegno	22 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XXII - disegno e storia dell'arte, XXII-*bis* - disegno e modellazione odontotecnica (*)
21 *a*) Disegno e modellazione odontotecnica (*)	22 marzo 1983	
22) Disegno tecnico	22 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XXIII - disegno tecnico, XXIV - disegno tecnico e artistico
22 *a*) Disegno tecnico e artistico . . .	22 marzo 1983	
23) Economia delle comunità	25 marzo 1983	
24) Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione	25 marzo 1983	
26) Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado	23 marzo 1983	Commissione per la classe di concorso XXVIII - educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione di secondo grado
27) Educazione musicale	16 marzo 1983	Commissione per la classe di concorso XXIX - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
28) Elettronica	23 marzo 1983	

Classe di abilitazione (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni)	Data della prova	*Note*
29) Elettrotecnica	23 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XXXII - elettrotecnica, XXXVIII - impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
29 *a*) Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	23 marzo 1983	
30) Geografia	19 marzo 1983	
31) Igiene, anatomia, fisiologia, patologia	25 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XXXV - igiene, anatomia, fisiologia, patologia, XXXVI - igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio (*), XXXVII - igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia radiologica, XXXVII-*bis* - igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia oculistica
31 *a*) Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio(*)	25 marzo 1983	
31 *b*) Tecnologia radiologica .	25 marzo 1983	
31 *c*) Tecnologia oculistica	25 marzo 1983	
32) Informatica gestionale	19 marzo 1983	
32-*bis*) Informatica industriale .	19 marzo 1983	
33-*bis*) Italiano negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena	18 marzo 1983	
33-*quater*) Italiano (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca	18 marzo 1983	
34) Lingua e letteratura straniera .	19 marzo 1983	
36) Matematica applicata .	19 marzo 1983	
38) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	18 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LI - materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, LII - materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale, LIII - materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
38 *a*) Latino	18 marzo 1983	
38 *b*) Greco	18 marzo 1983	
40) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	18 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LIV - materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con la lingua di insegnamento slovena, LVII - materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine, LV - materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena, LVIII - materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine, LVI - materie letterarie, latino e greco nei licei classici con lingua di insegnamento slovena, LIX - materie letterarie, latino e greco nei licei classici in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
40 *a*) Latino negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	18 marzo 1983	
40 *b*) Greco negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	18 marzo 1983	
42) Meccanica, macchine e disegno	23 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LX - meccanica, macchine e disegno, LXIII - meccanica, macchine, impianti industriali e disegno, LXV - meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno, LXIV - meccanica, macchine, impianti metallurgici e disegno, LXII - meccanica, macchine, impianti di materie plastiche, cartiere e disegno, LXI - meccanica, macchine, disegno e impianti di concerie
42 *a*) Impianti industriali e disegno	23 marzo 1983	
42 *b*) Termotecnica, impianti termotecnici e disegno	23 marzo 1983	
42 *c*) Impianti metallurgici e disegno	23 marzo 1983	
42 *d*) Impianti di materie plastiche, cartiere e disegno	23 marzo 1983	
42 *e*) Impianti di concerie	23 marzo 1983	
43) Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno	24 marzo 1983	
44) Mineralogia e geologia	24 marzo 1983	
45) Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale	24 marzo 1983	
46) Navigazione aerea e meteorologia aeronautica	24 marzo 1983	
47) Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali	24 marzo 1983	

Classe di abilitazione (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni)	Data della prova	Note
49) Psicologia sociale e pubbliche relazioni	18 marzo 1983	
49-*bis*) Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale	24 marzo 1983	
50) Scienze fisiche .	19 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XXXIII - fisica, XLIX - matematica e fisica, XXXIII-*bis* - fisica, impianti nucleari e tecnologie relative
50 *a*) Matematica	19 marzo 1983	
50 *b*) Impianti nucleari e tecnologie relative	19 marzo 1983	
51) Scienze matematiche	19 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XLVII - matematica, XLIX - matematica e fisica
51 *a*) Fisica	19 marzo 1983	
52) Scienze naturali, chimica e geografia	24 marzo 1983	
53) Scienze umane .	18 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LXXVI - scienze umane, LXXVII - scienze umane e storia
53 *a*) Storia .	18 marzo 1983	
54) Stenografia	22 marzo 1983	
55) Stenografia nelle scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana	22 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LXXXI - stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena, LXXXII - stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine
15+54) Steno-dattilografia	22 marzo 1983	Commissione per la classe di concorso LXXX - stenografia e dattilografia
15+55) Steno-dattilografia nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	22 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LXXX-*bis* - stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena, LXXX-*ter* - stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
56) Storia dell'arte .	18 marzo 1983	
57) Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva	26 marzo 1983	
58) Tecnologia fotografica e cinematografica	26 marzo 1983	
59) Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole	26 marzo 1983	
60) Tecnologia meccanica .	24 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LXXXVIII - tecnologia meccanica, LXXXIX - tecnologia meccanica dell'orologeria
60 *a*) Tecnologia meccanica dell'orologeria	24 marzo 1983	
60-*bis*) Tecnologia odontotecnica (*) . .	25 marzo 1983	Commissione per la classe di concorso LXXXVIII-*bis* - tecnologia odontotecnica (*)
61) Tecnologia tessile .	25 marzo 1983	
62) Tecnologia delle arti applicate .	25 marzo 1983	
62-*bis*) Tecnologia ceramica . . .	26 marzo 1983	
62-*ter*) Tecnologia per le arti grafiche e della stampa	26 marzo 1983	
62-*quinquies*) Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano	18 marzo 1983	
63) Topografia e disegno topografico	26 marzo 1983	
64) Zootecnica	26 marzo 1983	

(*) Art. 45, terzo e quarto comma della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Determinazione di sedi unificate di esami delle sessioni riservate per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento ai sensi degli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, per determinate classi relative a discipline di particolare specializzazione con numero limitato di candidati.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270 ed in particolare l'art. 1, comma ottavo e l'art. 35, comma terzo;

Viste le ordinanze ministeriali 2 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'indizione delle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento ai sensi degli articoli 35 e 76 della legge n. 270 sopracitata;

Considerato che per alcune discipline di particolare specializzazione è stato presentato un numero limitato di domande;

Ordina:

Art. 1.

Gli esami delle sessioni riservate di abilitazione all'insegnamento indette ai sensi degli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativamente a classi di particolare specializzazione per le quali è stato presentato un numero limitato di domande, saranno effettuati, per ciascuna classe, nell'unica sede indicata nel prospetto allegato, che è parte integrante della presente ordinanza, ed alle date indicate nel calendario degli esami medesimi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1982 ed in quello che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1983.

Art. 2.

Gli esami delle sessioni riservate di abilitazione all'insegnamento per le classi non indicate nel prospetto allegato saranno effettuati, per gli insegnamenti impartiti nella scuola media, nel capoluogo di provincia, e, per gli insegnamenti impartiti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, nel capoluogo di regione, sede della Sovrintendenza scolastica regionale od interregionale, nonché nel capoluogo delle province di Trento e Bolzano.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni impartite con le ordinanze ministeriali 2 settembre 1982 citate in premessa.

Art. 3.

Gli esami per tutte le classi di abilitazione nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si svolgeranno nelle seguenti sedi:

Bolzano, per le scuole ed istituti in lingua tedesca e per le scuole delle località ladine;

Trieste, per le scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena, funzionanti sia a Trieste che a Gorizia.

Roma, 7 gennaio 1983

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO

SESSIONI RISERVATE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - PROSPETTO DELLE SEDI UNIFICATE DI ESAMI

Classe di abilitazione	Sede di esame
4) Arti dei metalli e dell'oreficeria	Bologna
5) Arte della ceramica	Bologna
5-*bis*) Arte del vetro	Bologna
6) Arte della grafica pubblicitaria	Bologna
6-*bis*) Arte della fotografia	Bologna
6 *quinquies*) Arti della grafica e dell'incisione	Bologna
6-*sexies*) Arte del disegno animato	Bologna
6-*septies*) Arti della rilegatoria e del restauro del libro	Bologna
21) Disegno	Bologna
21-*a*) Disegno e modellazione odontotecnica	Bologna
34) Lingua e letteratura straniera (russo)	Bologna
49) Psicologia sociale e pubbliche relazioni	Bologna
62-*bis*) Tecnologia ceramica	Bologna
62-*ter*) Tecnologia per le arti grafiche e della stampa	Bologna
64) Zootecnica	Bologna
3) Arte mineraria	Firenze
17) Discipline geometriche, architettoniche e arredamento	Firenze
19) Discipline pittoriche	Firenze
20) Discipline plastiche	Firenze
44) Mineralogia e geologia	Firenze
61) Tecnologia tessile	Firenze
62) Tecnologia delle arti applicate	Firenze
12) Costruzioni navali e teoria della nave	Genova
17-*bis*) Arte della scenotecnica	Napoli
1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	Roma
9) Chimica agraria e scienze dell'alimentazione	Roma
11) Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni	Roma
24) Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione	Roma
31-*a*) Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio	Roma
31-*b*) Tecnologia radiologica	Roma
31-*c*) Tecnologia oculistica	Roma
32) Informatica gestionale	Roma
32-*bis*) Informatica industriale	Roma
46) Navigazione aerea e meteorologia aeronautica	Roma
47) Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali	Roma
57) Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva	Roma
58) Tecnologia fotografica e cinematografica	Roma
59) Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole	Roma
60-*a*) Tecnologia meccanica dell'orologeria	Roma
60-*bis*) Tecnologia odontotecnica	Roma
7) Arte del tessuto	Torino
7-*bis*) Arti della moda e del costume	Torino
43) Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno	Torino
6-*ter*) Arti della stampa	Venezia
6-*quater*) Disegno e stile dei caratteri	Venezia
45) Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale	Venezia

(99)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, seminario di letteratura italiana, palazzo Garzoni e Moro, S. Marco 3417, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 28 gennaio 1983, ore 9.

(108)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Parma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di psicologia, borgo Carissimi, 10, Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 12 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di anatomia ed istologia patologica, via Gramsci n. 14, Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 15;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di fisiologia umana - OO.RR., via Gramsci n. 14, Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 8 febbraio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di anatomia umana normale, via Gramsci, 14, Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, sezione farmaco biologica, via La Spezia, 73, Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova: 28 gennaio 1983, ore 9.

(109)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto d'igiene «G. D'Alessandro», via del Vespro n. 133, Palermo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 4 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 136, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, via Maqueda, 175, facoltà di architettura, Palermo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 29 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, clinica chirurgica prima - Policlinico, Palermo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 29 gennaio 1983, ore 9.

(110)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di tecnica economica e commerciale facoltà di economia e commercio via Roma, 11, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1982, ore 11;
seconda prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto scienze farmaceutiche, facoltà di farmacia, viale Benedetto XV, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 31 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 95, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto scienze farmaceutiche, facoltà di farmacia, viale Benedetto XV, n. 3, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 106, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161, del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto scienze e tecnologie dell'ingegneria chimica, facoltà di ingegneria, via all'Opera Pia, 15, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9.

(106)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna secondo il seguente calendario:

prima prova: 28 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 29 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 47, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1983, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna secondo il seguente calendario:

prima prova: 20 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 66, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna secondo il seguente calendario:

prima prova: 28 gennaio 1983, ore 15;
seconda prova: 29 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna secondo il seguente calendario:

prima prova: 10 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova: 12 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 144, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'università degli studi di Bologna secondo il seguente calendario:

prima prova: 14 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova: 15 febbraio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 78, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'università degli studi di Bologna secondo il seguente calendario:

prima prova: 17 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova: 18 febbraio 1983, ore 9.

(107)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di fisica nuovo edificio, piano secondo, aula 3, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 9 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario, presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 106, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di chimica (vecchio edificio), città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 febbraio 1983;
seconda prova scritta: 8 febbraio 1983.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia (di cui due posti riservati al nuovo corso di laurea in odontoiatria), gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto clinica otorinolaringoiatrica, policlinico Umberto 1° Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 8,00;
seconda prova scritta: 29 gennaio 1983, ore 8,00.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di chimica applicata e industriale, facoltà di ingegneria, via Eudossiana 18, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 5 febbraio 1983, ore 9,30.

(111)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di sociologia, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di sociologia, via Verdi, 26, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Povo di Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 28 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 88, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Povo di Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 15;
seconda prova scritta: 4 febbraio 1983, ore 9,30.

(112)

Rinvio delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 8, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, sono state rinviate come segue:

prima prova: 26 gennaio 1983, ore 9;

seconda prova: 27 gennaio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso la facoltà di giurisprudenza, Università di Torino, via S. Ottavio, 20, Torino.

(113)

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 18, già fissate per i giorni 10 e 11 gennaio 1983, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, pag. 9034, sono state rinviate come segue:

prima prova: 21 giugno 1983, ore 9;

seconda prova: 22 giugno 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di sociologia, via S. Ottavio 20, Torino.

(116)

Rinvio delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 149, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, sono state rinviate a data da destinarsi.

(114)

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 51, già fissata per i giorni 20 e 21 gennaio 1983, sono state rinviate a data da destinarsi.

(115)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Nomina del vincitore del concorso riservato ad un posto di ufficiale sanitario vacante presso l'ex consorzio sociosanitario di Lugo.

Con decreto del medico provinciale 13 dicembre 1982 il dott. Pietro Ricci Bitti è stato dichiarato idoneo con punti 180 su 180 ed è stato nominato ufficiale sanitario dell'ex consorzio socio-sanitario di Lugo.

62)

REGIONE TOSCANA

UNITÁ SANITARIA LOCALE N. 25, IN PIOMBINO

Concorso ad un posto di primario chirurgo presso il presidio ospedaliero di Campiglia Marittima

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo presso il presidio ospedaliero di Campiglia Marittima (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L., in Piombino (Livorno).

(4/S)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente emotrasfusionale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Nicosia (Enna).

(5/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 6 del 7 gennaio 1983 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 77, in Pavia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di chimico collaboratore, ruolo sanitario del profilo professionale chimici.

Ospedale traumatologico ortopedico provinciale specializzato, in Palermo: Assunzione di unità appartenenti alle categorie privilegiate (legge 2 aprile 1968, n. 482), ad un posto di meccanico aggiustatore-autista, ad un posto di rammendatrice e a tredici posti di ausiliari, tutti della carriera operaia; ad un posto di magazziniere e a due posti di telefonista-portiere, tutti della carriera ausiliaria.

Ospedale civile di Lipari: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di capo sala.

Azienda consorziale acqua e gas di Forlì: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo dei servizi amministrativi.

Ospedale « SS. Salvatore », in Mistretta: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di terapista della riabilitazione, ad un posto di ostetrica, a tre posti di ausiliario socio-sanitario e a sette posti di infermiere generico.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830080)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.